

22) PROPOSTA DELLA APPLIED BIOLOGICAL MATERIALS, INC. (ABM) CON SEDE IN RICHMOND CANADA, DI UN ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA CON RIFERIMENTO AL BREVETTO “LINEA CELLULARE DI CARCINOMA RENALE E SUO USO”: DETERMINAZIONI

- O M I S S I S -

- Il Consiglio di Amministrazione,,
- VISTO l'accordo di riservatezza stipulato dall'Università di Foggia con la società canadese Applied Biological Materials Inc. (ABM) stipulato in data 05/05/2021 prot. n. 23017 - III/16;
- VISTA la bozza di accordo con la quale la Applied Biological Materials, Inc. (ABM) con sede in Richmond Canada propone un accordo di licenza non esclusiva con l'attribuzione all'Università di Foggia di royalties pari al 15% delle vendite secondo modalità espresse in narrativa;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Brevetti, nella seduta telematica svoltasi dal 1 al 10 giugno 2021, condizionato al pieno rispetto delle previsioni ex art. 8 del Regolamento Brevetti di questa Università;
- VISTO il parere della prof.ssa Ranieri, prot. n. 28545 – III/16 del 10/06/2021, inventrice del trovato, che dichiara di accettare la proposta della Società ABM in merito al suddetto brevetto e la deroga al minimo previsto all'art. 8 del Regolamento Brevetti di questa Università;
- PRESO ATTO della disposizione di cui al §7.08 “GOVERNING LAW AND JURISDICTION” dell'accordo di licenza non esclusiva che così recita: “This Agreement is made and performed in Richmond, British Columbia, Canada. The terms and conditions of this Agreement, as well as all disputes arising under or relating to this Agreement, shall be governed by and construed under and in accordance with the laws of the Province of British Columbia, Canada.”;
- TENUTO CONTO dell'opportunità di proporre, in sua sostituzione, la seguente formulazione: “This Agreement shall in all respects be governed by and interpreted according to the laws of Italy. Any dispute under this Agreement which cannot be resolved amicably shall be settled by the Ordinary Court of Rome.”;
- CONSIDERATO tuttavia, che è interesse generale dell'Ateneo tutelare le innovazioni tecnologiche e favorirne il trasferimento al mercato, al fine di agevolare lo sviluppo e lo sfruttamento commerciale del proprio potenziale di ricerca scientifica e tecnologica, recuperando in tal modo le spese sostenute nel processo di generazione e di brevettazione delle proprie invenzioni;
- VALUTATO che i principi del Diritto Internazionale Privato individuano la legge di riferimento per l'applicazione del contratto, quella del luogo di esecuzione del medesimo e/o nella residenza o domicilio della parte che esegue la prestazione caratteristica del contratto, dovendosi in tal caso riconoscere la prerogativa alla legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto;
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per gli aspetti di propria competenza dal Senato Accademico, nella seduta del 16.06.2021;
- SENTITO il Delegato rettorale alla Terza Missione e al Trasferimento Tecnologico;
- SENTITO il Direttore Generale,

DELIBERA

- di autorizzare, per gli aspetti propria competenza, la stipula dell'accordo di licenza non esclusiva dalla Applied Biological Materials, Inc. (ABM) con sede in Richmond Canada, il cui testo si allega con il n. 21 al presente verbale, con l'attribuzione

all'Università di Foggia di royalties pari al 15% delle vendite, in riferimento al brevetto "Linea cellulare di carcinoma renale e suo uso" della prof.ssa Elena Ranieri;

- di proporre all'azienda potenzialmente licenziataria la modifica dell'art. 7.08 "GOVERNING LAW AND JURISDICTION" con la seguente formulazione "This Agreement shall in all respects be governed by and interpreted according to the laws of Italy. Any dispute under this Agreement which cannot be resolved amicably shall be settled by the Ordinary Court of Rome."
- di autorizzare l'Area Terza Missione ad applicare, in caso di persistente rifiuto dell'azienda proponente ad accettare la proposta dell'Ateneo con riferimento all'art. 7.08, i principi del Diritto Internazionale Privato che individuano la legge di riferimento per l'applicazione del contratto in quella del luogo di esecuzione del medesimo e/o nella residenza o domicilio della parte che esegue la prestazione caratteristica del contratto, dovendosi in tal caso riconoscere la prerogativa alla legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: servizio public engagement e trasferimento tecnologico.
- C.C.: prof.ssa Elena Ranieri.

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005